PROPOSTE OICE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL INFRASTRUTTURE

CAMERA

8° Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

A.C. 2416

Conversione DL 21 maggio 2025, n. 73 c.d. Infrastrutture

Proposte OICE

ROMA, 4 GIUGNO 2025

60 ANNI oice
CONFINDUSTRIA
Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica

CAMERA

8° Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

A.C. 2416

Conversione DL 21 maggio 2025, n. 73 c.d. Infrastrutture

Proposte OICE

Roma, 4 giugno 2025

60 ANNI oice CONFINDUSTRIA
Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica

INDICE

1) Anticipazione del prezzo (Art. 125 e Allegato II.14) 5

2) Verifica della progettazione (Allegato I.7, Artt. 34, 37 e 38) 7

3) Integrazione disciplina per gare di servizi tecnici – recepimento LG ANAC 1/2016 (Art. 100, comma 11) 10

4) Revisione prezzi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura (Allegato II-bis, Art. 1, comma 3) 11

5) Rinegoziazione corrispettivi servizi di ingegneria e architettura (Art. 41, comma 15) 12

6) Affidamento unitario ufficio di direzione lavori (Art. 114, comma 6) 13

7) Calcolo compensi professionali (Allegato I.13, Art. 2 comma 3) 14

8) Appalto integrato (Art. 44) 15

9) Soglia per affidamenti diretti, riduzione mercato sopra soglia UE (Art. 50) 17

10) Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 e Allegato I.10) da erogare nel rispetto di tempi e costi 18

11) Divieto di subordinare corresponsione del compenso all'ottenimento di finanziamenti (Art. 41, comma 15-bis) 20

12) Subappalto di progettazione e consulenze specialistiche (Art. 119) 21

13) Polizza assicurativa del progettista (Allegato II.12, Art. 40) 22

14) Riserve (Allegato II.14, Art. 7, comma 1) 24

15) Appendice: nuovo allegato I.7-bis recante norme sull'affidamento di servizi di ingegneria e architettura 25

PROPOSTE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL INFRASTRUTTURE (Atto della Camera n. 2416)

1) Anticipazione del prezzo (Art. 125 e Allegato II.14)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f-octies) aggiungere la seguente:

"f-nonies) All'articolo 33 dell'allegato II.14, aggiungere in fine "ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura.".

Motivazione

L'esclusione (nell'allegato II.14. art. 33) della possibilità per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura di ottenere **l'anticipazione del prezzo** – introdotta, come obbligo, nel 2019 dal DL 32 anche per il settore dei servizi – comporta un **notevole pregiudizio a carico dei medesimi soggetti, anche dal punto di vista della liquidità** e finisce per rappresentare un **danno per le piccole e medie strutture** (studi professionali e società).

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, oggi l'anticipazione viene riconosciuta esclusivamente nell'ambito degli appalti di lavori e, in maniera del tutto incoerente, per la sola progettazione esecutiva nell'ambito dell'appalto integrato. Vi sarebbe quindi l'obbligo per la stazione appaltante di calcolare e corrispondere l'anticipazione del prezzo, in caso di ricorso all'appalto integrato, in maniera distinta per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Da tale norma si desume dunque il riconoscimento dell'anticipazione per la progettazione esecutiva ma nella sola ipotesi in cui essa sia affidata congiuntamente all'esecuzione dei lavori. Evidentemente neppure il decreto correttivo di recente pubblicazione ha preso atto della necessità di ammettere - per coerenza - l'anticipazione anche in tutti gli altri affidamenti (di progettazione e/o di direzione lavori).

Occorre quindi rimuovere questa illogica, immotivata e incoerente esclusione al fine di garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all'operatore economico che deve dare avvio alle attività oggetto di contratto. Quanto sopra vale ad esempio negli accordi quadro di progettazione e, a maggior ragione, nell'ipotesi di affidamento della direzione lavori o del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ove l'anticipazione dei costi di personale risulta spropositata rispetto alla "salizzazione" e al conseguente pagamento in favore dell'appaltatore.

In conclusione quindi la proposta mira ad estendere l'applicazione dell'antici-

pazione del prezzo anche ai servizi di ingegneria e architettura al fine di consentire ai prestatori di tali servizi di far fronte alle spese poste a proprio carico ai fini della corretta e tempestiva esecuzione dell'incarico affidato.

2) Verifica della progettazione (Allegato I.7, Artt. 34, 37 e 38)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) All'Allegato I.7:

- *all'articolo 34, comma 2, lettera a) le parole "e in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a del codice" sono soppresse;*
- *all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole "dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti" sono sostituite dalle seguenti "dall'allegato I.13";*
- *all'articolo 38, comma 3, primo periodo sostituire le parole "20 milioni di euro," con le parole "50 milioni di euro,";*
- *all'articolo 38, comma 4 le parole "né alla gara per l'affidamento della progettazione né".*

Motivazione

Ai sensi dell'art. 34, comma 2 dell'allegato I.7, l'attività di verifica della progettazione può essere effettuata dai soggetti di seguito elencati:

a) per i lavori di importo pari o **superiore a 20 milioni di euro**, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo **inferiore a 20 milioni di euro** e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

Nell'ipotesi di affidamento a soggetti esterni, inoltre, l'art. 38 prevede che alle procedure di affidamento possano partecipare soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A o C e, in caso di lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, ai soggetti di cui all'art. 66 comma 1 del Codice (prestatori di servizi di ingegneria e architettura, società di professionisti, società di ingegne-

ria, RTI e consorzi stabili).

Non convince la scelta di riservare agli Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 l'attività di verifica della progettazione esecutiva nell'ipotesi di appalto integrato per lavori di importo pari o superiore alla soglia europea (5.382.000 euro), che appare sproporzionata e incoerente.

In applicazione della predetta norma, infatti, un soggetto in possesso della certificazione ISO 9001 è abilitato a verificare un progetto esecutivo da porre a base di una gara di lavori pari, ad esempio, a 19 milioni di euro, ma al tempo stesso non può procedere alla verifica di un PFTE da porre a base di una gara di appalto integrato dell'importo, in ipotesi, di 5,4 milioni di euro.

Né tale scelta può giustificarsi in ragione del diverso contenuto del PFTE posto a base di gara di un appalto integrato rispetto al PFTE ordinario, che si distinguono solo per la presenza nel primo (e non nel secondo) del piano di sicurezza e coordinamento, del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, dello schema di contratto, del capitolato speciale di appalto, del piano particellare di esproprio (se necessario) e del capitolato informativo (se previsto), i quali ben potrebbero essere verificati dal soggetto certificato ISO 9001 se contenuti nel progetto esecutivo da porre a base di un appalto ordinario.

La norma comporta dunque una **restrizione della concorrenza - che peraltro non trova alcun legame con la normativa tecnica europea** - escludendo dalla partecipazione alle gare di verifica della progettazione da porre a base di un successivo appalto integrato un numero considerevole di operatori economici e, soprattutto, le piccole e medie imprese.

L'OICE propone dunque di espungere dalla norma la riserva riconosciuta agli Organismi accreditati per gli appalti integrati relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia europea, mantenendo anche per l'ipotesi di appalto integrato la disciplina generale.

Infine si ritiene che, in assenza di qualsiasi riferimento nella normativa europea, sia del **tutto illegittimo e penalizzante, anche e soprattutto per le PMI e per le strutture professionali neocostituite**, oltre che contrario ai principi dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del codice**, limitare la possibilità di effettuare l'attività di verifica ai progetti di importo fino a 20 milioni di lavori l'operatività di studi professionali e società di ingegneria** che abbiano una struttura dedicata per la fase di verifica dei progetti, autonoma dalla struttura di progettazione, e che ovviamente non siano stati coinvolti nella fase progettuale. La proposta è quindi quella di eliminare la soglia-limite di 20 milioni di euro, al di sotto della quale i soggetti indicati dall'art. 66 del Codice sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento dell'attività di verifica, o in subordine di innalzarla a 50 milioni di euro, al fine di estendere la platea degli operatori economici ammessi a partecipare.

Infine si segnala come la disciplina dell'incompatibilità definita al comma 4

dell'articolo 38 sia eccessivamente penalizzante e foriera di rischi in termini di partecipazione alle gare. Appare del tutto **illogico e incongruo prevedere infatti che la mera partecipazione alla gara di progettazione debba impedire, se non aggiudicatari della gara, la partecipazione alla procedura di affidamento della verifica del progetto**. Semmai è proprio la partecipazione alla gara per l'affidamento del progetto che consente una maggiore conoscenza del contesto in cui si dovrà svolgere la verifica. Si ritiene quindi che il professionista, studio associato, società di ingegneria che abbia partecipato alla gara per l'affidamento del progetto e non sia risultato vincitore debba essere legittimato a concorrere per l'affidamento delle attività di verifica del progetto da esso non redatto.

Infine è necessario **sostituire il riferimento al vecchio "decreto parametri", abrogato già dalla Legge n. 27/2012 e sostituito dal DM 17 giugno 2016, come aggiornato dall'allegato I.13**, con la normativa attualmente in vigore in materia di determinazione dei compensi. Deve infatti ritenersi che il riferimento al DM 4 aprile 2001 sia frutto di un **mero refuso**, atteso che la Tabella Z-2 allegata al DM 17 giugno 2016 contiene esplicite aliquote per il calcolo del corrispettivo per i servizi di verifica della progettazione, non giustificando dunque un richiamo alla normativa abrogata. Ciò anche al fine di evitare che nelle gare per l'affidamento della verifica della progettazione a soggetti esterni sia determinato, sulla base dei parametri individuati nel 2001, un compenso inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della normativa attualmente vigente, non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e in violazione del principio dell'equo compenso.

3) Integrazione disciplina per gare di servizi tecnici – recepimento LG ANAC 1/2016 (Art. 100, comma 11)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente:

> *f-ter) Dopo l'allegato I.7 è aggiunto l'allegato I.7-bis che disciplina l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*
> (N.B. L'ALLEGATO È IN APPENDICE AL PRESENTE DOCUMENTO)

Motivazione

Il mancato recepimento negli allegati al codice appalti della Linee guida Anac n. 1/2016 sugli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura è cosa **incomprensibile e ha dato adito a molte incertezze, a loro volta fonte di contenzioso e quindi di ritardi nella conclusione delle procedure di affidamento**. La LG 1/2016 è infatti l'unica a non essere stata trasfusa negli allegati al codice appalti. Va peraltro considerato che nelle citate linee guida Anac – ancorché non più operative ma che replicavano disposizioni in vigore dal 2000 – sono previste regole che **favoriscono le PMI e l'accesso al mercato** e che guidano le stazioni appaltanti rendendo anche più **omogenei e meno discrezionali** i loro comportamenti.

Si propone pertanto **l'inserimento di un allegato aggiuntivo (I.7-bis RIPORTATO IN APPENDICE AL PRESENTE DOCUMENTO).**

4) Revisione prezzi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura (Allegato II.2-bis, Art. 1, comma 3)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) aggiungere la seguente:

"*f-sexies) All'articolo 1, comma 3 dell'Allegato II.2-bis aggiungere in fine il seguente periodo: "Per contratti di durata si intendono anche i contratti aventi ad oggetto la redazione di uno o più livelli di progettazione, nonché i contratti aventi ad oggetto la direzione dei lavori*".

Motivazione

Si propone di inserire direttamente nell'allegato II.2-bis una norma interpretativa al fine di **superare la distinzione fra contratti ad esecuzione periodica o continuativa e altri contratti**, quanto meno **con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura**. Un incarico di direzione lavori ovviamente è a carattere continuativo e periodico, ma **anche un incarico di progettazione (in base all'attuale formulazione classificabile come ad esecuzione "istantanea") va assimilato alla direzione lavori**; infatti, da un lato con la stipula degli accordi quadro il progettista è impegnato anche per anni nel rapporto con il committente per una pluralità di progettazioni, dall'altro – anche al di fuori di questi casi – **il progettista risulta impegnato non soltanto nella fase di redazione degli elaborati ma anche nelle successive e più onerose fasi procedurali legate all'approvazione** da parte del committente e delle successive autorizzazioni che devono essere rilasciate da enti diversi dal committente, con un impegno che può anche superare in durata di 4/5 volte la durata della mera progettazione.

5) Rinegoziazione corrispettivi servizi di ingegneria e architettura (Art. 41, comma 15)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, prima della lettera a) aggiungere la seguente:

"*0a) All'art. 41, comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo "In deroga a quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), il corrispettivo determinato ai sensi del presente comma, anche in caso di stipula del contratto a corpo, può essere oggetto di rinegoziazione fra le parti in caso di richiesta da parte della stazione appaltante di prestazioni aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle oggetto della procedura di affidamento, nonché nei casi in cui la variazione del costo dei lavori sul quale è stato calcolato l'importo dei servizi di ingegneria e architettura si dimostri in corso d'opera superiore o inferiore al 10%.*"

Motivazione

La proposta – che riguarda una fattispecie diversa da quelle che afferiscono all'istituto della revisione prezzi - ha lo scopo di disciplinare due **criticità che emergono sempre più spesso e che sono fonte di possibili contenziosi, principalmente nel caso di contratti "a forfait**" onnicomprensivi: l'impossibilità di variare il compenso pattuito anche quando la stazione appaltante chiede prestazioni ulteriori (in violazione quindi del Comunicato del Presidente Anac dell'8 novembre 2022), ovvero quando – all'esito della progettazione – varia l'importo delle opere rispetto a quanto indicato nel contratto. A tal fine si ritiene opportuno fissare una percentuale di aumento/diminuzione dell'importo delle opere superata la quale, per la differenza, è opportuno rettificare il compenso professionale che, come noto, è funzione dell'importo dei lavori.

6) Affidamento unitario ufficio di direzione lavori (Art. 114, comma 6)

Emendamento

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:

"a-ter) All'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: "L'attività di direzione dei lavori è considerata unitaria e da affidarsi unitariamente, nei casi in cui le stazioni appaltanti non dispongano delle competenze professionali e tecniche necessarie, al progettista incaricato. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 14, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. È fatto divieto di affidare a terzi attività di supporto alla direzione dei lavori e all'ufficio di direzione dei lavori, nel caso in cui il direttore dei lavori sia un dipendente della stazione appaltante o di altra stazione appaltante di cui si possa avvalere per legge."

Motivazione

Si propone di intervenire sull'articolo 114 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di affermare in primo luogo il principio di unitarietà delle attività di direzione dei lavori e di affidamento delle stesse ad un unico soggetto, evitando anche ai fini della prevenzione del contenzioso l'interconnessione di ruoli e responsabilità fra tecnici della PA e soggetti esterni. Sulla stessa scia occorre ripristinare un principio, coerente e strumentale all'applicazione del principio del risultato, che è quello del prioritario affidamento della DL al progettista incaricato. Si ritiene pertanto opportuno ripristinare la norma precedentemente contenuta nell'art. 157, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 che, ricalcando la disciplina ancor prima contenuta nel Codice del 2006, riconosce una **preferenza per l'affidamento congiunto della progettazione e della direzione dei lavori ad un unico soggetto**, spingendosi fino a consentire l'affidamento diretto al progettista degli incarichi di direzione lavori e CSE anche qualora le attività ad esso attribuite superino complessivamente le soglie di rilevanza europea ancorché, trattandosi di un'ipotesi eccezionale, solo per motivate ragioni e a condizione che ciò sia espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7) Calcolo compensi professionali (Allegato I.13, Art. 2 comma 3)

Emendamento

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f-quater) aggiungere la seguente:

"f-quinquies) All'allegato I.13:

- *all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente "b-bis) per la progettazione di opere lineari, le aliquote afferenti all'ex definitivo sono attribuite in misura pari al 60% al progetto di fattibilità tecnico- economica e per il restante 40% al progetto esecutivo";*
- *All'articolo 2-bis, comma 1, eliminare i seguenti: "Se Ri< Rmed", "Se Ri> Rmed" e "PEi = X".*

Motivazione

La suddivisione delle aliquote afferenti all'ex progetto definitivo operata dal testo attualmente vigente dell'articolo 2, comma 3 dell'allegato I.13 risulta valorizzare in modo eccessivo il PFTE, rispetto al lavoro richiesto nella successiva fase di esecutivo. Per tali tipologie di opere sarebbe pertanto opportuno introdurre una deroga rispetto alla regola generale, che sposti nell'ambito della progettazione esecutiva una quota sensibile del progetto definitivo, in modo tale da riequilibrare la suddivisione nei due livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

Si ritiene inoltre opportuno **eliminare il riferimento alla media dei ribassi**, atteso che già la formulazione con esponente < 1 comporta un calmieramento dei ribassi. L'introduzione anche del riferimento alla media dei ribassi comporta una situazione paradossale nella quale coloro che hanno offerto un ribasso inferiore alla media dello 0,1% si vedono assegnare meno punti di coloro che hanno proposto un ribasso superiore alla media dello 0,1%. Ciò è meglio esplicitato nel grafico che segue, contenente una simulazione di riduzione rispetto al corrispettivo pieno con *alpha*, rispettivamente, pari a 0,1, a 0,2 e a 0.3, considerando un ribasso massimo del 100% e un ribasso medio del 50%.

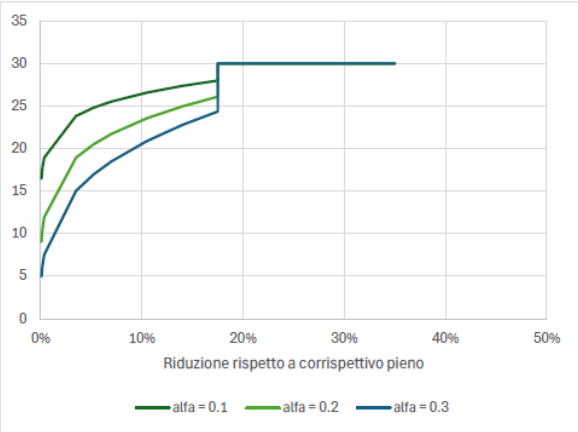

8) Appalto integrato (Art. 44)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la 0a.1) aggiungere la seguente:

"0a.2) All'articolo 44, comma 1 dopo le parole "Nel caso di appalti di lavori", aggiungere le seguenti: "complessi in cui le categorie di lavorazioni concernenti le componenti innovative o tecnologiche risultino di importo non inferiore al 75% dell'importo complessivo dei lavori"; all'ultimo periodo sopprimere la parola "ordinaria".

Motivazione

Il nuovo Codice ammette la facoltà, per le sole stazioni appaltanti qualificate, di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del PFTE per tutte le opere, con la sola esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.

Tale scelta deve essere motivata dalla stazione appaltante sulla base delle esigenze tecniche ad essa sottese, tenendo conto degli eventuali "scostamenti di costo" che potrebbero verificarsi tra la fase progettuale e l'esecuzione dei lavori.

La norma mantiene, come nella disciplina attualmente vigente, l'obbligo per gli operatori economici che partecipino alle gare per l'affidamento dell'appalto integrato di possedere i requisiti richiesti per i progettisti, ovvero di avvalersi di progettisti qualificati o di costituire un apposito RTI con progettisti in possesso della qualifica necessaria.

Ai sensi del comma 4, il criterio di aggiudicazione da utilizzare nell'ipotesi di ricorso all'appalto integrato è necessariamente costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al comma 6 è inoltre previsto, in continuità con il D.lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto del progettista, le cui modalità di corresponsione devono essere indicate preventivamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

L'istituto, come risultante dalla norma nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è stato nettamente liberalizzato rispetto alla disciplina precedente, a maggior ragione tenendo conto dell'eliminazione dei limiti introdotti dal Consiglio di Stato nella prima stesura del Codice, ove era prevista una soglia oltre la quale era ammesso l'utilizzo dell'appalto integrato, peraltro per i soli lavori complessi, e il divieto di ricorrervi anche per le opere di manutenzione straordinaria

Non si ritengono sufficienti i limiti posti dalla norma definitivamente approvata – il divieto per le sole opere di manutenzione ordinaria e la facoltà di ricorrervi per le sole stazioni appaltante qualificate – essendo opportuno porre alcuni

ulteriori paletti all'utilizzo dell'appalto integrato.

Il ricorso liberalizzato all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori rischia infatti di pregiudicare la qualità del progetto, posto che l'impresa di costruzioni sarà tentata di richiedere al progettista di redigere il progetto migliore per essa e non il progetto migliore dal punto di vista qualitativo.

A ciò si aggiunga che l'istituto potrebbe non condurre ad una concreta accelerazione della realizzazione delle opere, tenuto conto che, in ogni caso, sulla base di un PFTE deve essere dapprima redatto un progetto esecutivo e solo dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'amministrazione può essere avviata l'esecuzione dei lavori.

9) Soglia per affidamenti diretti, riduzione mercato sopra soglia UE (Art. 50)

Emendamento**:**

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) All'articolo 50, comma 1, alle lettere b) ed e) sono soppresse le parole ", ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione," ed è aggiunto alla fine del comma il seguente periodo "I servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione possono essere affidati in via diretta fino all'importo stimato di 75.000; oltre tale importo e fino alle soglie di cui all'articolo 14, i predetti servizi possono essere affidati attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi della lettera d) del presente comma."

Motivazione

L'articolo 50 stabilisce le soglie per gli affidamenti di servizi, stabilizzando a regime nella misura di 140.000 euro quelle della decretazione "semplificazioni COVID-19" (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) e del PNRR. In particolare si prevede che l'affidamento diretto, per servizi e forniture, sia possibile fino a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (nel D.lgs. 50/2016 la soglia era fissata a 40.000 euro; con il DL 76/2020 si era passati a 75.000 e con il DL 77/2021 a 139.000 euro), precisando che possono procedere all'affidamento diretto anche le SA non qualificate (art. 62, comma 1)

Da cinque anni l'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti ha determinato una forte riduzione del mercato ad evidenza pubblica quando in applicazione della disciplina dettata prima dal DL n. 76/2020 e poi dal DL n. 77/2021, si è registrato un calo del numero dei bandi di gara di oltre un terzo. A questo va aggiunto anche un effetto di frazionamento artificioso degli incarichi di valore oltre 215.000 euro (superiore alla soglia UE).

Tale dinamica ha assunto contorni ancora più preoccupanti a partire dal 1° luglio 2023, data di piena efficacia del nuovo codice: nel periodo **luglio 2023 – aprile 2025** la media mensile delle gare oltre tale soglia si è infatti ridotta del **46,6%**, mentre il valore medio mensile cala del **51,0%**. Nello stesso periodo, inoltre, gli avvisi per affidamenti sotto i 140.000 euro di cui si hanno notizie sono stati il **58,3%** del numero totale dei contratti affidati, il **4,5%** del valore totale (nel periodo luglio 2022 – aprile 2024 erano stati il 50,5% in numero e 3,3% in valore).

La scelta del legislatore di portare a regime la disciplina emergenziale ha ridotto quindi notevolmente la concorrenza nell'ambito degli affidamenti di servizi, ampliando discrezionalità di scelta nelle stazioni appaltanti, in danno dei giovani professionisti e di tutti gli operatori economici che invece si erano attrezzati per competere nelle gare ad evidenza pubblica, con effetti – in ultima analisi – anche sulla qualità dei servizi resi.

Si propone pertanto di ridurre la soglia per gli affidamenti diretti da 140.000 euro a 75.000 euro, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza, della trasparenza degli affidamenti e della qualità della progettazione.

10) Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 e Allegato I.10) da erogare nel rispetto di tempi e costi

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:

"f-quater) All'allegato I.10 eliminare le seguenti alinee:

"- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

- redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione"

Motivazione

L'art. 45 prevede la destinazione di una parte degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture - non ad un fondo, come previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, bensì direttamente - ai dipendenti della SA in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture per le funzioni tecniche da essi svolte, anche nell'ipotesi di affidamento diretto.

Le attività incentivabili sono individuate da l'allegato I.10, che comprende anche, innovando rispetto alla disciplina attualmente vigente, la redazione del DOCFAP, del PFTE e del progetto esecutivo, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

L'80% di tali risorse è riconosciuto ai dipendenti per le funzioni tecniche concretamente svolte ed è corrisposto dal dirigente/responsabile, sentito il RUP, nel limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, superando dunque il limite del 50% dello stesso imposto dal D.lgs. n. 50/2016. Il restante 20% è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (modellazione elettronica informativa per edilizia e infrastrutture, implementazione banche dati ed efficientamento informatico), nonché, in ogni caso, alle attività di formazione (anche digitale) e specializzazione del personale e per copertura assicurativa obbligatoria dei dipendenti.

Il riconoscimento dell'incentivo tecnico anche per le attività di progettazione rappresenta una scelta antistorica, che genera diseconomie e abbassamento del livello qualitativo dei progetti e che determinare una ingente sottrazione di incarichi di progettazione dal libero mercato, con evidenti ef-

fetti sulla concorrenza tra operatori economici privati che, conseguentemente, sarebbero esclusi dalle gare per i relativi affidamenti. Appare evidente che dal punto di vista della qualità progettuale chi opera sul mercato investendo in strumenti avanzati (BIM), in ricerca e innovazione, fornirà sempre un servizi di livello più elevato e in tempi più brevi rispetto ad un ufficio tecnico pubblico, spesso sottodimensionato e senza adeguate dotazioni tecnologiche. Viceversa **occorre incentivare le fasi di gestione dei processi**: il RUP e il suo staff che riescono a fare rispettare tempi e costi dell'intervento dovrebbero essere anche maggiormente incentivati.

11) Divieto di subordinare corresponsione del compenso all'ottenimento di finanziamenti (Art. 41, comma 15-bis)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

"0a.1) All'articolo 41, dopo il comma 15-quater, aggiungere il seguente "15-quiquies. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.".

Motivazione

Si ritiene necessario **reintrodurre la norma, precedentemente prevista dall'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 e successivamente dall'art. 24, comma 8-bis del D.lgs. n. 50/2016** che vieta alla stazione appaltante di rifiutare la corresponsione dei compensi al progettista nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, non ottenga il finanziamento previsto. L'introduzione di una norma esplicita volta ad evitare tale comportamento della stazione appaltante si rende necessaria **a causa della tendenza di diverse stazioni appaltanti ad eludere il divieto di prestazioni intellettuali gratuite sancito dall'art. 8, comma 2 del Codice, prevedendo che il progettista svolga le sue prestazioni con l'alea sulla remunerazione legata all'ottenimento del finanziamento**, in violazione dei principi dell'equo compenso, di cui al citato art. 8, in relazione all'attività comunque svolta dal progettista, e del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale sancito dall'art. 9 del Codice, nonché del principio di cui all'art. 5 a mente del quale le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

12) Subappalto di progettazione e consulenze specialistiche (Art. 119)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

"a-quater) All'articolo 119, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma "3-bis. L'affidatario di incarichi di progettazione non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista."

Motivazione

Si ritiene opportuno **riprodurre la disposizione sul subappalto di progettazione**, vietato in via generale, con le eccezioni introdotte fin dalla Legge Merloni del 1994 già integrate dalla disposizione approvata dal Parlamento, nell'ambito della legge europea per il 2020 (art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021) che tiene conto dell'iperspecializzazione di talune attività per le quali sono richieste certificazioni e competenze al margine delle attività di ingegneria e architettura. La liberalizzazione del subappalto nei servizi tecnici **compromette il principio dell'unitarietà del progetto** e potrebbe configurare un meccanismo di intermediazione di manodopera qualificata che in questo settore è opportuno evitare. **Occorre quindi un sistema bilanciato** che tenga anche conto dell'esigenza dell'impresa di avvalersi ad esempio di consulenze che, anche per le ovvie ragioni di flessibilità che caratterizzano soprattutto l'operato di piccole e medie strutture professionali, non devono essere rese necessariamente da persone in organico stabile del partecipante, né essere per forza inserite in raggruppamenti temporanei di progettisti (con tutte le responsabilità, di cui si farebbe carico il consulente, connesse a tale inserimento). Il caso è, ad esempio, quello di figure professionali che sono a latere dell'ingegneria e dell'architettura, quali l'archeologo, il restauratore, l'agronomo ed altre simili. È quindi opportuno ripristinare la disciplina previgente che, **rimanendo in totale aderenza alle indicazioni europee, renderebbe sufficiente l'affidamento di consulenze regolate da contratto di prestazione intellettuale, senza che si configuri un subappalto.**

13) Polizza assicurativa del progettista (Allegato II.12, Art. 40)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f-sexies) aggiungere la seguente:

"f-septies) All'articolo 40 dell'allegato II.12, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente comma: "1-ter. Qualora dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva derivi la necessità di introdurre, in corso di esecuzione, le varianti di cui all'articolo 120, comma 3, i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare sono coperti dalla polizza assicurativa per la r.c. professionale. Laddove il massimale della polizza risulti inferiore al valore dei servizi la stazione appaltante può chiedere all'operatore economico di produrre in fase di offerta l'impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare tale massimale al valore dell'appalto in caso di aggiudicazione, nella misura non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del presente Codice, e con un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del presente Codice, IVA esclusa". .

Motivazione

Si ritiene opportuno **reintrodurre i contenuti dell'articolo 83, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016** nella parte in cui consentiva al progettista di comprovare il requisito di capacità economica e finanziaria mediante "un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali" e, nell'ipotesi di massimale insufficiente a coprire il valore dell'appalto, consentiva allo stesso di impegnarsi ad integrare la polizza r.c. professionale in corso di validità nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario dell'appalto.

Nella vigenza del D.lgs. n. 50/2016, infatti, era venuto meno l'obbligo per il progettista di stipulare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, precedentemente previsto dall'art. 111 del D.lgs. 163/2006 e dall'art. 269 del DPR 207/2010.

Residuava dunque in capo al progettista esclusivamente l'obbligo, introdotto dall'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L.n.148/2011, di stipulare un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile e professionale, obbligo ribadito dall'art. 24, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

La suddetta polizza assicurativa copriva, ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10 del Codice previgente, anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della

stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi e, nel caso di insufficienza della copertura assicurativa il citato art. 83, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 imponeva l'integrazione della stessa a pena di esclusione dalla gara.

Tale meccanismo, consentendo al progettista di **non stipulare una polizza c.d. single project ma di sfruttare la copertura assicurativa già in essere**, evitando così inutili aggravi di carattere burocratico ed economico a carico dello stesso, risulta maggiormente in linea con i principi fondamentali del risultato e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1 e 3 del D.lgs. 36/2023.

Esso risulta inoltre sufficientemente garantista nei confronti della stazione appaltante, atteso che nell'ipotesi di insufficienza della copertura assicurativa è fatto obbligo al progettista, a pena di esclusione, di adeguare il massimale della polizza al valore dell'appalto.

14) Riserve (Allegato II.14, Art. 7, comma 1)

Emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f-septies) aggiungere la seguente:

"*f-octies) All'art. 7, comma 1 dell'Allegato II.14, le lettere e) ed f) sono soppresse*".

Motivazione

I casi indicati dalle lett. e) ed f) dell'art. 7, comma 1, All. II.14 costituiscono casi tipici e più rilevanti di riserve, anche sotto il profilo economico. La loro esclusione dalla relativa disciplina ad opera della norma in commento e il venir meno degli oneri di iscrizione e dei termini di **decadenza potrebbe comportare il rischio di far venire meno il controllo delle amministrazioni aggiudicatrici sugli incrementi di spesa** derivanti dalla realizzazione delle opere pubbliche in corso di esecuzione del contratto.

15) APPENDICE (DI CUI ALLA PROPOSTA N. 3)

NUOVO ALLEGATO I.7-bis

Disciplina per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura

Al decreto legislativo n. 36/2023, dopo l'allegato I.7 è aggiunto il seguente allegato I.7-bis:

ALLEGATO I.7-bis

(*Sintesi e adeguamento Linee guida ANAC n. 1/2016*)

Disposizioni sulle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. I servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dal presente Allegato e, se di importo compreso fra 140.000 e la soglia di cui all'articolo 14 del codice, anche ai sensi dell'articolo 50.

2. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 68, comma 11 sono posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

3. Ai consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del codice, non possono essere richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice.

4. Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1), e lettera b), punti 1), 3) e 4), di ciascun soggetto partecipante sono posseduti in quota almeno pari alla quota di esecuzione. Laddove detti requisiti siano posseduti in misura superiore, sono comunque utilizzati limitatamente alla medesima quota.

5. La stazione appaltante individua il soggetto responsabile della predisposizione della relazione geologica tramite:

a) affidamento del solo servizio di predisposizione della relazione geologica;

b) richiesta della presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale:

1) componente di un'associazione temporanea;

2) associato di una associazione tra professionisti;

3) socio, amministratore, o direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;

4) dipendente del soggetto offerente;

5) consulente su base annua, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Articolo 2 – Corrispettivi

1. I corrispettivi da porre a base di gara di cui all'articolo 41, comma 15 del codice, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali e contributivi laddove previsti, sono determinati secondo quanto previsto dall'allegato I.13. La stazione appaltante allega al bando di gara il documento recante le modalità di calcolo dei suddetti corrispettivi.

2. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

3. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

4. Al fine di garantire il principio dell'equo compenso ed a salvaguardia della qualità della prestazione all'operatore economico incaricato non possono essere richieste prestazioni gratuite né ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

5. I documenti di gara recano l'esplicitazione dei contenuti richiesti per ciascuna prestazione. Eventuali prestazioni parziali, qualora necessarie, relative al livello di progettazione eventualmente omesso ai sensi dell'articolo 41, comma 5 del codice, sono ricomprese nel calcolo dell'importo a base di gara.

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) per quanto riguarda la capacità economico e finanziaria:

1) se motivato ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del codice, al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 1, espletati nei migliori tre esercizi annuali dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara;

2) attraverso un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali mediante una garanzia prestata per un massimale non superiore al dieci per cento dell'importo dei lavori oggetto del servizio;

b) per quanto riguarda la capacità tecnico-organizzativa:

1) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci [1] anni di servizi di cui all'articolo 1, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nell'allegato I.13, per un importo globale per ogni categoria e grado di complessità variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato a base di gara, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità;

2) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 1, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nell'allegato I.13, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato della prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità riferiti a tipologie di servizi analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

3) per i soggetti organizzati in forma societaria: al numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno, in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio;

4) per i professionisti singoli e associati: al numero di unità minime di tecnici, comprendente i dipendenti e i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, i servizi di cui all'articolo 1 valutabili sono quelli eseguiti nel decennio antecedente la data di pub-

blicazione del bando, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, come risultanti da attestazione della stazione appaltante. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

3. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, anche non di identica destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, come previsto dall'allegato I.13.

4. Tra i servizi di cui all'articolo 1 valutabili sono ricompresi:

a) i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;

b) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

c) il DOCFAP di cui all'articolo 2 dell'allegato I.7;

d) i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

5. I servizi di cui al comma 4 sono corredati da certificato di buona esecuzione rilasciato dal soggetto committente sulla base del modello da predisporre a cura dell'Anac.

Articolo 4 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 1, contiene, oltre agli elementi di cui al paragrafo c) dell'allegato II.6, i seguenti ulteriori elementi:

a) con riferimento al punto 7) del predetto allegato, sezione C, l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 1 con la specificazione delle prestazioni specialistiche

necessarie, compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per l'esecuzione di cui all'articolo 92 del medesimo decreto legislativo;

b) con riferimento al punto 8), della sezione C del predetto allegato, l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative categorie e grado di complessità dei lavori individuati sulla base delle elencazioni contenute nell'allegato I.13 l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 2 e il documento contenente le modalità di calcolo di detto ammontare;

c) per le procedure ristrette e per le procedure competitive con negoziazione, il termine entro il quale sono trasmessi gli inviti a presentare offerta, nonché il termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione degli inviti;

d) l'eventuale massimale dell'assicurazione;

e) i requisiti previsti dall'articolo 3 del presente allegato;

f) i criteri di valutazione dell'offerta e corrispondente suddivisione dei fattori ponderali, l'eventuale suddivisione dei criteri in sub-criteri e relativi sub-pesi.

2. Nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione le domande di partecipazione contengono la documentazione e le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3) del presente allegato.

3. Il bando in caso di procedura aperta, ovvero la lettera di invito in caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione, indica:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra due a sei, nel caso di schede di formato A4;

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra dieci e venti.

Articolo 5 - Numero massimo di candidati da invitare.

1. Nel caso di in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 70, comma 6, del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta

viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri definiti dalla stazione appaltante e predeterminati nel bando di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

2. I criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'art. 1 che si intendono affidare. La stazione appaltante prevede ogni caso un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti. In caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri si ricorre al sorteggio.

3. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi determinati ai sensi di cui al comma 1.

4. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento della gara

1. Nel caso di procedura aperta, l'offerta è inserita nella piattaforma informatica utilizzata dalla stazione appaltante, secondo le modalità indicate negli atti di gara, e contiene:

a.1) la documentazione amministrativa indicata negli atti di gara;

a.2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, con l'indicazione per ognuno dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;

a.3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice;

b) l'offerta tecnica, inserita nella piattaforma informatica e costituita:

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo

4, comma 3, lettera a), di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dall'allegato I.13;

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del presente allegato, delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;

c) l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento in applicazione di quanto disposto all'articolo 108, comma 3 del codice;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al dieci per cento. Il tempo fissato per la redazione della progettazione deve essere tale da assicurare un livello qualitativo adeguato alla prestazione richiesta.

2. Nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione, l'offerta, inserita nella piattaforma informatica utilizzata dalla stazione appaltante, è composta dai documenti di cui al comma 1, lettere b) e c) del presente allegato, nonché da una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a.2) e a.3) del presente allegato, richiesti nel bando di gara.

3. La stazione appaltante valuta le offerte economiche dei concorrenti che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, fissata nel bando di gara, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

4. Per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del codice, le offerte sono valutate prendendo in considerazione i seguenti criteri:

a) professionalità e adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);

b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico di cui al comma 1, lettera b), punto 2) del presente allegato;

c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

e) prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiali rinnovabili, come definiti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 1, del codice.

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:

a) per il criterio a): da 25 a 50;

b) per il criterio b): da 25 a 50;

c) per il criterio c): da 0 a 20;

d) per il criterio d): da 0 a 10;

e) per il criterio e): da 0 a 5.

6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

7. A presidio della qualità della prestazione la stazione appaltante valuta l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, la riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità, ovvero la riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quella bilineare di cui al comma 8.

8. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), e nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle offerte economiche di cui al comma 1, lettera c), e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando la seguente formula:

Formula di interpolazione non lineare

Ci = (Ra/Rmax)^alpha (con alpha variabile fra 0,20 e 0,40)

9. La commissione giudicatrice, ove previsto nel bando o negli atti di gara, procede ad esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Articolo 7 – Criteri motivazionali

1. In caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della determinazione della migliore offerta, le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali:

a) dal punto di vista della professionalità e adeguatezza dell'offerta, si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione dimostri che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 1, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;

b) dal punto di vista delle caratteristiche metodologiche dell'offerta, sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

2. Relativamente al criterio motivazionale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, le stazioni appaltanti possono valutare migliore l'offerta presentata da un concorrente che a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio.

3. Nel caso di affidamento della sola progettazione, relativamente al criterio motivazionale di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, sarà considerata migliore l'offerta la cui relazione illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;

b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel caso in cui siano affidati entrambi i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto;

c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;

d) le modalità di esecuzione del servizio, anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza

dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;

e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

1) dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

2) di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;

3) dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.

4. Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, sarà considerata migliore l'offerta la cui relazione illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;

b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;

c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

1) dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

2) dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

Articolo 8 - Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia europea

1. I servizi di cui all'articolo 1 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 2, sia pari o superiore a 140.000 euro ed inferiore alla soglia di applicazione della disciplina europea, sono affidati

dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 50, comma 1, lettera e) del codice e dal presente articolo.

2. I servizi di cui all'articolo 1, il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 1, sia inferiore a 140.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del codice e dal presente articolo.

3. Nell'avviso per l'istituzione di un elenco di operatori economici, le stazioni appaltanti indicano le categorie e relativo grado di complessità, individuate sulla base delle elencazioni contenute nell'allegato I.13 nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. Nell'avviso, in rapporto all'importo della categoria e relativo grado di complessità dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.

4. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Con l'avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

6. Nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato, le stazioni appaltanti indicano i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta. I requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare. Nell'avviso, in rapporto all'importo della categoria e relativo grado di complessità del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5. La documentazione di avvio dell'indagine di mercato riporta il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, eseguito secondo l'allegato I.13.

7. Gli operatori economici selezionati dall'elenco o tramite l'indagine di mercato sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera di invito è allegata una nota illustrativa delle prestazioni richieste, al fine di consentire agli operatori economici di formulare la propria offerta in modo consapevole.

Articolo 9 - Garanzie per i servizi di ingegneria e architettura

1. Ai servizi di cui all'articolo 1, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 106 del codice. Ai servizi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 117 del codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

Motivazione

Si ritiene opportuno inserire in allegato al codice parte delle disposizioni di cui alla linea guida ANAC 1/2016 non recepite nell'attuale allegato I.7, creando un nuovo breve allegato (I.7-bis). Si fa presenta che dal 1999 l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura ha avuto una sua disciplina di dettaglio a carattere speciali in ragione della tipicità dei servizi da affidare e della natura variegata dei soggetti interessati (professionisti singoli, associati, società, raggruppamenti temporanei di progettisti e consorzi stabili di società.)

60
ANNI
oice
CONFINDUSTRIA
Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica